REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 54 del 09/10/2019. Modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 25 novembre 2020, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 13 dicembre 2021 e con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 19 novembre 2026.

Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato

Art. 1 oggetto
Art. 2 finalità
Art. 3 ambiti di intervento
Art. 4 istituzione e gestione del registro dei volontari
Art. 5 requisiti dei volontari
Art. 6 modalita' di presentazione della domanda di iscrizione al registro
Art. 7 modalita' di svolgimento delle attivita' e obblighi dei volontari
Art. 8 obblighi dell'amministrazione
Art. 9 mezzi e attrezzature
Art. 10 norme transitorie e finali
Art. 11 entrata in vigore

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di partecipazione in forma volontaria di singoli cittadini in attività operative di promozione della lingua friulana, che l'ARLeF intende favorire.
2. L'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita, senza fini di lucro, svolta esclusivamente per fini di solidarietà, per cui ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio della comunità e del bene comune, mettendo quindi a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione.
4. Le attività di volontariato disciplinate dal presente regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza dell'ARLeF o di mansioni proprie del personale dipendente dell'ARLeF. Tali attività, anche quando continuative, rivestono carattere di occasionalità non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'ARLeF.
5. L'effettuazione di attività di volontariato non assume le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'ARLeF, né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

ART. 2 - FINALITÀ

1. L'ARLeF con il presente regolamento persegue una duplice finalità:
a. promuovere la lingua friulana;
b. integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto dei volontari.

ART. 3 – ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato può riguardare attività che non siano espressamente riservate da leggi o regolamenti al personale dell'ARLeF.
2. L'attività di volontariato è finalizzata alla promozione e valorizzazione della lingua e della cultura friulana e sarà svolta nei seguenti ambiti:

a) Partecipazione a manifestazioni
Accoglienza dei visitatori, distribuzione di materiali, informazione al pubblico e supporto logistico in occasione delle varie manifestazioni a cui l'ARLeF partecipa per promuovere, soprattutto fra i giovani, la lingua friulana;
b) Supporto organizzativo
Supporto organizzativo, anche presso gli uffici dell'ARLeF, per la realizzazione di attività di promozione linguistica.

3. Le attività di cui al precedente comma vengono indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo. È fatta salva la possibilità di estendere l'attività ad aree non indicate in riferimento ad eventuali nuove esigenze, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica al presente Regolamento.
4. Le attività dei volontari non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'ARLeF né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.
5. In caso di svolgimento di attività di cui al comma 2, lettera a), è riconosciuto il solo rimborso spese chilometrico secondo le modalità stabilite per il personale regionale.
6. In caso di svolgimento di attività di cui al comma 2, lettera b) presso la sede dell'ARLeF, è riconosciuto il solo rimborso delle spese sostenute per il viaggio dalla propria dimora alla sede dell'ARLeF, qualora

distanti più di 10 km., corrispondendo il costo del biglietto o dell'abbonamento ai mezzi di linea oppure, qualora l'impiego dei mezzi di linea sia inconciliabile con l'attività di volontariato, l'indennità chilometrica stabilita trimestralmente dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per le missioni espletate dai dipendenti regionali, previa trasmissione all'ARLeF, da parte del volontario, di idonee pezze giustificative, nonchè di apposito prospetto riepilogativo relativo al dettaglio dei viaggi effettuati. L'importo massimo annuo rimborsabile a ciascun volontario viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF.

ART. 4 – ISTITUZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI

1. Presso l'ARLeF è istituto il registro dei volontari a cui sono iscritti tutti i singoli cittadini, che intendono prestare la propria opera di volontariato gratuita per le attività di cui al precedente art. 3, che abbiano presentato specifica richiesta secondo quanto previsto dal presente Regolamento e che vengano considerati idonei, dopo la valutazione del Direttore dell'ARLeF.
2. Il registro dei volontari, deve contenere, le seguenti informazioni:
a. generalità complete del volontario;
b. opzioni espresse dal volontario all'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con l'ARLeF e la disponibilità in termini di tempo da dedicare alle suddette attività;
c. specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, esperienze dallo stesso maturate o, eventualmente, titoli professionali rilevanti ai fini dell'inserimento nell'elenco.

ART. 5 - REQUISITI DEI VOLONTARI

1. Le persone che intendono iscriversi nel registro di cui all'art. 4 del presente regolamento e che intendono svolgere attività di volontariato a favore dell'ARLeF, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività prevista. Se necessario, l'idoneità sarà accertata dall'ARLeF, a proprie spese, mediante richiesta di visita medica da parte del proprio Medico competente;
b. residenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia, salvo i casi in cui l'attività di volontariato non venga svolta in presenza;
c. per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
d. maggiore età;
e. non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli art. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1 del codice penale, nonché per i delitti contro la libertà personale.
2. Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine a sesso, razza, religione e credo politico dell'aspirante volontario.

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Il volontario che intende partecipare attivamente ad attività per l'ARLeF, deve essere iscritto nel registro di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2. La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile sul sito web istituzionale dell'ARLeF.
3. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
a. le generalità complete del volontario e la sua residenza;
b. le opzioni espresse all'atto della domanda di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
c. l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
4. Le persone al momento della domanda d'iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità per tutte le attività indicate all'art. 3 del presente regolamento o solo per una di esse.
5. La domanda può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

ART. 7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E OBBLIGHI DEI VOLONTARI

1. I volontari che partecipano alle varie iniziative sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale dell'ARLeF senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare.
2. I volontari si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali vengano in contatto a causa della loro attività. Hanno l'obbligo di riservatezza in merito alle notizie ed ai fatti dei quali venga a conoscenza durante il servizio. Il volontario si impegna a osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ARLeF adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 19 del 20 marzo

2014 ("Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia", approvato con Decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2014, n. 3/Pres.).
3. Il volontario che non può presentarsi in servizio, deve avvertire della propria assenza l'ARLeF in tempo utile. Deve altresì informare l'ARLeF di eventuali periodi di assenza o della perdita dei requisiti. Può inoltre sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, la propria collaborazione con l'ARLeF, dandone tempestiva comunicazione all'ARLeF; la sospensione temporanea non comporta la cancellazione dal Registro.
4. Il volontario può rinunciare, in qualsiasi momento, al servizio di volontariato, dandone comunicazione all'ARLeF.
5. L'attività di volontario può essere revocata, previo provvedimento motivato, per inadempienza, negligenza, assenza non giustificata, o per inidoneità dell'interessato in relazione alle attività connesse all'incarico medesimo ad insindacabile giudizio dell'ARLeF.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE
1. L'ARLeF è tenuta a:
a. Comunicare preventivamente al volontario, i rischi connessi all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione, affinchè lo stesso possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi convenuti;
b. Garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni
c. Fornire, se del caso, ai volontari apposto cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari.
3. L'ARLeF si impegna a riconoscere pubblicamente l'attività svolta dal volontario al fine di promuovere lo spirito di servizio e "la coscienza solidaristica", con la consegna di un attestato che illustri l'attività svolta. Per situazioni particolari, su segnalazione degli utenti, l'ARLeF potrà assegnare riconoscimenti speciali.
4. L'ARLeF è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

ART. 9 - MEZZI E ATTREZZATURE
1. L'ARLeF fornisce ai volontari i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica e provvede alla formazione dei volontari in materia di sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I volontari hanno la responsabilità del buon uso dei locali, dei materiali e delle attrezzature eventualmente messe a disposizione dall'ARLeF. Per l'esecuzione di particolari servizi, potranno essere autorizzati all'utilizzo di banche dati e di apparecchiature informatiche messe a disposizione dall'ARLeF.

ART. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.